dossier

XIX Legislatura

Gennaio 2024

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/ 13/UE

Atto del Governo n. 109

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

SERVIZIO DEL BILANCIO
Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – @SR_Bilancio
Nota di lettura n. 117

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO
Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it
Verifica delle quantificazioni n. 160

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA 1

Articolo 1, commi 1-3, 14-15, 17-21, 23-28, 31-34, 36-41 (*Modifiche agli articoli 1, 2, 22, 24, 26-27, 29-31, 35-40, 43-46, 51-57, 59, 67-68 e 71 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*) 2

Articolo 1, commi 4 e 5 (*Modifiche agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*) 7

Articolo1, commi 6 e 8-13 (*Modifiche agli articoli 6, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e introduzione dell'articolo 13*-bis "Autorizzazione per operatore di rete su frequenze terrestri") 8

Articolo1, comma 7 (*Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*) 8

Articolo1, comma 16 (*Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*) 9

Articolo 1, comma 22 (*Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*) 10

Articolo 1, commi 29 e 30 (*Modifiche agli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*) 10

Articolo 1, comma 35 (*Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*) 11

Articolo 2 (*Modificazioni formali al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*) 13

Articolo 3 (*Disposizioni finali*) 14

Articolo 4 (*Disposizioni finanziarie*) 14

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	109	
Titolo breve:	Correttivo testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato	
Riferimento normativo:	Articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e articoli 1 e 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	**Camera**
Commissione competente:	8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) *in sede consultiva* 2ª (Giustizia), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Bilancio) e 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) *in sede di osservazioni*	Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti) XIV Politiche dell'Unione Europea V Bilancio e Tesoro

PREMESSA

Il presente schema di decreto legislativo reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 208 del 2021, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi (TUSMA) in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE.

Il citato decreto legislativo del 2021 (AG 288 della XVIII legislatura), su cui interviene il presente decreto correttivo, è stato adottato in attuazione della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020) al fine di recepire la direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.

Il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012 che autorizza il Governo ad adottare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 208 del 2021, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, disposizioni integrative e correttive.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Articolo 1, commi 1-3, 14-15, 17-21, 23-28, 31-34, 36-41
(*Modifiche agli articoli 1, 2, 22, 24, 26-27, 29-31, 35-40, 43-46, 51-57, 59, 67-68 e 71 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*)

I commi 1 e 2 modificano l'articolo 1 e 2 del decreto legislativo n. 208 del 2021 concernente l'oggetto e l'ambito di applicazione del diritto nazionale per i servizi di media audiovisivi e radiofonici. In particolare, si amplia l'oggetto e l'ambito di applicazione del citato decreto.

Il comma 3 modifica e implementa alcune definizioni recate dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 208 del 2021 (testo unico dei servizi di media audiovisivi – TUSMA).

Il comma 14 modifica l'articolo 22 del TUSMA, recante la disciplina per l'assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione sonora in onde medie, stabilendo che il destinatario delle assegnazioni delle frequenze radio in onde medie è l'operatore di rete radiofonico in onde medie. Inoltre, è specificato che il regolamento recante le modalità di assegnazione della frequenza radio in onde medie a modulazione di ampiezza è adottato dall'Autorità entro il 31 marzo 2024.

Il comma 15 modifica l'articolo 24 del TUSMA, recante i trasferimenti di rami d'azienda e diritti d'uso, prevedendo che in seguito alla concessione e autorizzazione alla prosecuzione dell'attività rilasciata ai sensi della legge n. 66 del 2001 sono consentiti sia i trasferimenti di impianti, di rami di aziende e di intere emittenti radiofoniche analogiche da un concessionario ad un altro, sia le acquisizioni da parte delle società che rispettano i requisiti previsti dall'art. 21 del presente testo unico sia gli scorpori mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione.

Il comma 17 modifica l'articolo 26 del TUSMA, recante disposizioni inerenti alla diffusione di programmi in contemporanea, al fine di apportare correttivi sulla indicazione dei tetti massimi previsti per la diffusione dei programmi in contemporanea.

Il comma 18 modifica l'articolo 27 del TUSMA, in materia di ripetizione di palinsesti radiotelevisivi, precisando che il rilascio dell'autorizzazione agli enti locali avviene da parte degli organi territoriali del Ministero e specifica che i programmi televisivi diffusi sono limitati all'area tecnica in cui i fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) hanno acquisito capacità trasmissiva.

Il comma 19 modifica l'articolo 29 del TUSMA, stabilendo che nel regolamentare i servizi di media audiovisivi e radiofonici e, in particolare, la procedura di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, le condizioni e le modalità di utilizzo del numero assegnato nell'ambito del titolo abilitativo sono disciplinate con apposito decreto, sentita l'Autorità.

Il comma 20 modifica l'articolo 30 del TUSMA, recante disposizioni in materia di tutela dei diritti fondamentali, e indica le nuove misure e gli specifici divieti per i fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana, in riferimento a contenuti di istigazioni a commettere reati o apologia degli stessi.

Il comma 21interviene sull'articolo 31 del TUSMA in materia piani d'azione per l'accessibilità agli utenti con disabilità, con modifiche formali.

I commi 23 e 24, modificano, rispettivamente, l'art. 35, in materia di diritto di richiesta alla rettifica da parte di chi si ritenga leso nei suoi interessi morali, e l'art. 36, in materia di comunicati degli organi pubblici, del TUSMA. Il comma 23 riprende sostanzialmente il contenuto dell'articolo 35 mentre il comma 24 espunge il riferimento alle emittenti televisive tout court, lasciando quindi quello alle emittenti radiofoniche, ai fornitori dei servizi media audiovisivi e radiofonici e alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai quali i soggetti istituzionali possono chiedere la trasmissione gratuita di brevi comunicati.

Il comma 25 modifica l'articolo 37 del TUSMA, concernente disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva. Si tratta di modifiche principalmente formali e di coordinamento su una norma che prevede adempimenti a carico dei fornitori dei servizi.

Il comma 26 interviene sull'articolo 38 del TUSMA, relativo alla vigilanza e alle sanzioni a tutela dei minori, apportando alcune modifiche formali e di coordinamento che non ne alterano sostanzialmente il contenuto vigente.

I commi 27 e 28 apportano modifiche all'articolo 39, concernenti i valori dello sport e all'articolo 40, relativo alla risoluzione extragiudiziale delle controversie, del decreto legislativo n. 208 del 2021. In particolare, si specifica che le disposizioni inerenti le risoluzioni extragiudiziali delle controversie si applicano anche ai fornitori di servizi di media radiofonici, alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.

I commi da 31 a 34 modificano rispettivamente gli articoli 43, 44, 45 e 46 del TUSMA, apportando alcune novelle in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche, interruzioni pubblicitarie, limiti di affollamento e sponsorizzazioni. In particolare, si estendono le relative discipline ai fornitori di servizi di media radiofonici, oltre che alle già previste emittenti radiofoniche.

Il comma 36 modifica l'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 208 del 2021 relativo al valore del sistema integrato delle comunicazioni (SIC), specificando che le sponsorizzazioni da considerare per il calcolo dei ricavi da parte delle imprese sono quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lett. ss), del decreto legislativo n. 208 del 2021[1].

Il comma 37 modifica gli articoli da 52 a 57 del TUSMA, relativi alla produzione audiovisiva europea e indipendente.

Le principali modifiche riguardano:

- l'art. 54, relativo agli obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, nel quale si prevede che una sotto quota pari alla metà (anziché almeno pari alla metà, come nella vigente formulazione) della quota del 12,5 per cento degli introiti netti annui in Italia che i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari debbono riservare alle opere europee prodotte da produttori indipendenti, sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni;
- l'art. 55, relativo agli obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, per i quali si stabilisce l'obbligo di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari al 20 per cento dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità; si stabilisce inoltre che una quota pari al 60% (anziché non inferiore al 50% come nella formulazione vigente) della percentuale prevista per le opere europee sia riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti, di cui un quinto è riservato a opere cinematografiche aventi le medesime caratteristiche;
- l'art. 57 recante le disposizioni applicative in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana, prevedendosi che il regolamento dei Ministri delle imprese e del *made in Italy* e della cultura con il quale è stabilita, sulla base di principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza ed efficacia, la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana, con particolare riferimento a uno o più elementi quali la cultura, la storia, l'identità, la creatività, la lingua ovvero i luoghi, sia adottato entro il 30 giugno 2024 ed aggiornato a cadenza almeno triennale.

Il comma 38 modifica l'articolo 59 del TUSMA relativo alla definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, apportando correzioni ad alcuni riferimenti normativi inseriti erroneamente nel decreto legislativo in esame.

---

[1] «Sponsorizzazione»: ogni contributo di imprese pubbliche o private o di persone fisiche non impegnate nella fornitura di servizi di media audiovisivi o di servizi di piattaforma per la condivisione di video o nella produzione di opere audiovisive al finanziamento di servizi di media audiovisivi, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, o anche solo audio o di entrambi, di video generati dagli utenti o di programmi al fine di promuoverne il nome, il marchio, l'immagine, le attività o i prodotti

Il comma 39 modifica l'articolo 67 del TUSMA, recante disposizioni in materia di sanzioni di competenza dell'Autorità. La norma introduce modifiche e integrazioni, principalmente di coordinamento. In particolare, si prevede che in caso di contrasto, le disposizioni sanzionatorie di cui al regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 prevalgono sulle disposizioni sanzionatorie di cui al presente testo unico.

Il comma 40 modifica l'articolo 68 del TUSMA, recante sanzioni di competenza del Ministero. In particolare, si specifica che nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonché degli operatori di rete televisiva in ambito locale, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 30 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono ridotte a un decimo.

Il comma 41 integra l'articolo 71 del decreto legislativo n. 208 del 2021, recante norme transitorie e di coordinamento, aggiungendo il comma 5-*bis*. L'integrazione stabilisce che le disposizioni del presente decreto non pregiudicano le norme stabilite dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali).

La RT in merito ai seguenti commi afferma:

- commi 1-3, si tratta di disposizioni di natura ordinamentale e definitoria per cui dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- commi 14-15, 17-20, le norme hanno natura ordinamentale e procedurale per cui dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- commi 21, 23-24, 27- 28, 31-34, 36, 38, stante la natura ordinamentale delle modificazioni recate, non vi sono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- comma 25, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- comma 26, stante la natura ordinamentale e procedurale delle modificazioni recate all'apparato di vigilanza e sanzionatorio in questione, non si rilevano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- comma 37, le modifiche sono state effettuate al fine di sanare una irregolarità procedurale segnalata dalla Commissione europea in relazione alla mancata tempestiva notifica del progetto di decreto di recepimento della direttiva (UE) 2018/1808 (d.lgs. 208/2021). La modifica principale inerisce al sistema delle quote di programmazione e di investimento in opere europee e di espressione originale italiana. Invero, come suggerito dall'AGCOM con la segnalazione al Governo del 27 giugno 2023, si è provveduto a semplificare il regime degli obblighi previsti a carico dei fornitori di servizi media (lineari e non) in materia di promozione delle opere audiovisive europee e di produttori indipendenti. In particolare, è stata eliminata la possibilità di introdurre ulteriori sotto-quote di programmazione e di investimento rispetto a quelle già fissate dal TUSMAV, nonché di aumentarne la percentuale prevista. In tal senso, è stato soppresso il riferimento al limite minimo delle soglie percentuali previsto dagli articoli 53 e 54 ("almeno" o "non inferiore") inerente agli obblighi di programmazione e di investimento in opere europee dei fornitori dei servizi di media lineari (art. 53-54). Al fine di promuovere la produzione delle opere audiovisive espressione originale italiana, all'art. 55,

comma 8 è stata innalzata dal 50% al 60% la sotto-quota riferita alle opere espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, negli ultimi 5 anni, al fine di dare maggiore rilievo alla diffusione dei valori e dell'espressione artistica nazionale attraverso l'opera audiovisiva. Così operando, sono state eliminate le incertezze sul regime degli obblighi previsti a carico dei fornitori per la promozione delle opere audiovisive europee e di produttori indipendenti, a vantaggio di un sistema applicativo cristallizzato nell'adozione di una soglia fissa che in realtà è già osservato dai fornitori, come emerso dalla segnalazione dell'AGCOM su citata. La RT conclude chiarendo che si tratta di norma di natura ordinamentale e procedurale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- comma 39, dalla prevalenza delle disposizioni sanzionatorie previste dalla disciplina europea non derivano oneri, in termini di minori entrate da sanzioni per il bilancio dello Stato. Dal punto di vista finanziario, dunque, la RT rappresenta l'assenza di effetti negativi a carico della finanza pubblica;
- comma 40, la modifica specifica quali sono i soggetti nei cui confronti il Ministero può irrogare una sanzione e cioè gli esercenti la radiodiffusione sonora e gli operatori di rete televisiva in ambito locale e quali sono le sanzioni amministrative da applicare. Attualmente il regime sanzionatorio è il seguente:
  1. per le emittenti radiotelevisive in ambito locale, riduzione di un decimo per le sanzioni previste dall'articolo 30 del codice delle comunicazioni, in virtù dell'applicazione dell'articolo 1, comma 930, della legge 296/2006, e di un decimo, per le sanzioni previste sia dall'articolo 30 che 31 del Codice delle comunicazioni elettroniche, in virtù dell'articolo 68, comma 2, del decreto legislativo 208/2021;
  2. per le emittenti radiofoniche nazionali, riduzione ad un decimo, per le sanzioni previste dall'articolo 30 del Codice delle comunicazioni, in virtù dell'articolo 1, comma 930, della legge n. 296/2006.

     Ai sensi dell'art. 1, comma 930, della legge 296/2006 nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, sia essa in ambito locale che nazionale, nonché la radiodiffusione televisiva in ambito locale, le sanzioni amministrative previste dall'ex art. 98, attualmente articolo 30, del Decreto legislativo n. 259 del 2003 e ss.mm.ii. sono state ridotte a un decimo. Successivamente, l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 120/2012, ha inserito il comma 5-*bis* all'articolo 51 (sanzioni di competenza dell'Autorità) del decreto legislativo n. 177/2005 ovvero: "La riduzione ad un decimo di cui al comma 5 del presente articolo si applica anche alle sanzioni irrogate alle emittenti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249, degli articoli 97 e 98 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, dell'articolo 5, comma 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nonché ai sensi dell'articolo 1, commi 10, 11 e 12, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.". Tale ultima

riduzione, dunque, era prevista solo per le sanzioni irrogate dall'Autorità. Cionondimeno, con due circolari del 28/09/2012 e 07/11/2012 del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento Comunicazioni – Divisione 2 di staff dipartimentale, è stata data una interpretazione letterale del dispositivo di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 177/2005 e si è estesa la riduzione ad un decimo, introdotta dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 120/2012, inerente alle sanzioni irrogate alle emittenti radiotelevisive locali ai sensi degli articoli 97 e 98 del Codice, anche alle sanzioni di competenza del Ministero. Attesa la duplicazione delle riduzioni delle sanzioni irrogate nei confronti delle emittenti radiotelevisive e degli operatori di rete televisiva in ambito locale, con il presente intervento normativo, e la contestuale abrogazione dell'articolo 1, comma 930, della legge 296/2006, si è inteso, secondo la RT, fare chiarezza sul sistema sanzionatorio. In definitiva, la modifica all'articolo 68 del d.lgs. 208/2021 del presente testo, mira a evitare che alle sanzioni applicate dal Ministero si applichi due volte la riduzione di un decimo e, segnatamente, quella prevista dall'art. 1, comma 930, della legge n. 396/2006, e quella di cui all'art. 4, co. 1, del d.lgs. n. 120/2012 che è stata introdotta a favore della sola Autorità e poi estesa anche al Ministero, in forza delle suddette circolari, che prevedono l'irrogazione della riduzione della sanzione da parte del Ministero nei confronti delle emittenti radiotelevisive locali. La norma, dunque, introduce modificazioni di natura ordinamentale, regolatoria e di coordinamento. In particolare, specifica quali sono i soggetti nei cui confronti il Ministero può irrogare una sanzione, vale a dire gli esercenti la diffusione sonora e gli operatori di rete televisiva in ambito locale, e indica quali sono le sanzioni amministrative da applicare. La RT conclude affermando dal punto di vista finanziario l'assenza di effetti negativi a carico della finanza pubblica;

- comma 41, la norma introduce modificazioni di natura ordinamentale e di coordinamento e non apporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale dei commi 1-3, 14-15, 17, 19-21, 23-24, 26-28, 31-34, 36-38 e 41.

Non si formulano, altresì osservazioni in merito ai seguenti commi:

- comma 18, attesa la natura ordinamentale della disposizione e considerato che il Ministero è già competente per il rilascio dell'autorizzazione in parola;
- comma 25, atteso il carattere delle modifiche e considerato che la disposizione prevede adempimenti a carico dei fornitori dei servizi;
- comma 39, atteso che all'articolo 67 del decreto legislativo n. 208 del 2021 non sono stati associati effetti di maggiori entrate derivanti dal sistema sanzionatorio di competenza dell'Autorità;

- comma 40, atteso i chiarimenti forniti dalla RT e considerato che alle sanzioni previste dall'articolo 68, comma 2, del decreto legislativo n. 208 del 2021, oggetto della presente modifica, non sono stati associati effetti finanziari.

Articolo 1, commi 4 e 5
(*Modifiche agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*)

I commi 4 e 5 integrano i principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a garanzia degli utenti e del pluralismo e della concorrenza di cui agli articoli 4 e 5 del d.lgs. 208/2021. In particolare, ai commi 3 e 4 dell'articolo 4 sono apportate modifiche per la promozione, in via sperimentale per il triennio 2023-2025, dello sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e digitale da parte dei fornitori di servizi di media e i fornitori di piattaforme di condivisione di video o anche solo audio o entrambi, nell'ambito delle risorse previste, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, dall'articolo 1, comma 360, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Ogni tre anni il Ministero presenta alla Commissione europea una relazione sull'attività di promozione dell'alfabetizzazione sulla base delle relazioni annuali predisposte dall'Autorità.

La RT afferma che, stante la natura ordinamentale di tali previsioni, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione a quanto previsto dall'art. 1 comma 4 lett. c) relativamente alle risorse previste per il triennio 2023-2025 di cui all'articolo 1, comma 360, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" (di seguito legge di bilancio 2023) è stato istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 destinati a "sostenere e promuovere progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale e progetti educativi a tutela dei minori, realizzati dai fornitori di servizi di media e dai fornitori di piattaforme di condivisione video".

Le risorse disponibili sul capitolo di bilancio 3151 pg. 2 sono state parzialmente utilizzate per l'anno 2023 per un ammontare totale di 300.000 euro mentre non sono state ancora impegnate seppur disponibili sul capitolo le risorse del 2024 e del 2025.

Le attività di promozione e monitoraggio sono svolte dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con l'Autorità, sentito il Ministero della cultura, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Autorità politica delegata all'innovazione tecnologica e l'autorità politica con delega alla famiglia, attraverso i fornitori di servizi di media e i fornitori di piattaforme di condivisione di video o anche solo audio, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1**,** comma 360, legge 29 dicembre 2022, n. 197, limitatamente al triennio 2023-2025. La RT precisa che quest'ultimo riferimento normativo è stato inserito nel presente testo in quanto prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del m*ade in Italy* da utilizzare per sostenere e promuovere progetti sia di alfabetizzazione mediatica e digitale che educativi a tutela dei minori, ferme restando le attività di sostegno all'educazione all'immagine e di promozione dell'alfabetizzazione alle

tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini di cui agli articoli 3 e 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT relativamente alle risorse disponibili sul capitolo di bilancio 3151 pg.2 del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, finalizzate alla promozione, in via sperimentale per il triennio 2023-2025, dello sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e digitale, atteso che la norma include nel periodo di sperimentazione anche l'esercizio 2023, ormai trascorso, e considerato che il presente schema di decreto sarà vigente solo nel corso dell'anno 2024, andrebbero forniti chiarimenti circa l'effettiva disponibilità delle residue risorse dell'anno 2023 che se non utilizzate o impegnate per altre finalità dovrebbero costituire economia di spesa.

Articolo1, commi 6 e 8-13
(*Modifiche agli articoli 6, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e introduzione dell'articolo 13*-bis "Autorizzazione per operatore di rete su frequenze terrestri")

Il comma 6 modifica l'art. 6 del Testo Unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi (TUSMA), dedicato ai principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, limitandosi a una modifica meramente redazionale, cioè la soppressione dell'avverbio «comunque» dal comma 2.

I commi da 8 a 13, intervengono sugli articoli da 13 a 15 del TUSMA, in materia di autorizzazioni per le attività di operatore di rete, estendendo la disciplina attualmente prevista alla fattispecie della radiodiffusione digitale.

La RT afferma che i commi da 6 a 13 recano modifiche di carattere formale, hanno contenuto ordinamentale e regolatorio, per cui non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe assicurato che l'ampliamento delle autorizzazioni per le attività di operatore di rete anche alla fattispecie della radiodiffusione digitale possa essere gestito dalle amministrazioni interessate dalle relative procedure amministrative nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo1, comma 7
(*Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*)

Il comma 7 modifica l'articolo 8 del TUSMA, istituendo presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il Comitato consultivo interistituzionale con compiti di promozione e ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e digitale e, conseguentemente, sopprimendo il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori. Le modalità di funzionamento e partecipazione al Comitato sono definite con successivo decreto ministeriale. Ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.

La RT afferma che la norma prevede in luogo del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori un Comitato consultivo interistituzionale con compiti di promozione e ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e digitale, le cui modalità di funzionamento e partecipazione allo stesso sono definite con successivo decreto ministeriale. Quest'ultimo rende più snello il processo di studio e ricerca della tematica di cui trattasi e rafforza il principio di collaborazione tra amministrazioni che lavorano sulla tematica dell'alfabetizzazione digitale e tutela dei minori a vario titolo. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, la RT rappresenta che il Comitato consultivo interistituzionale svolgerà i compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività che rientrano nel suo ambito istituzionale di operatività, e che ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.

Al riguardo, atteso che le modalità di funzionamento e partecipazione al Comitato saranno definite con successivo decreto, oltre alle rassicurazioni già fornite dalla RT, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'equivalenza dei carichi di lavoro e dei relativi oneri dell'istituendo Comitato consultivo e del precedente Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori.

Articolo1, comma 16
(*Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*)

Il comma 16 modifica l'articolo 25 del TUSMA, recante disposizioni sugli impianti di radiodiffusione, limitandosi ad alcune modifiche formali e a specificare, rispetto alla precedente formulazione, che l'autorizzazione ivi prevista sia adottata con provvedimento del Ministero competente entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza e che alla stessa non si applica la disciplina del silenzio assenso di cui all'articolo 20 della legge n. 241 del 1990.

La RT afferma che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tale attività rientra tra quelle svolte istituzionalmente dall'amministrazione interessata.

Al riguardo, considerato che l'autorizzazione di messa in esercizio degli impianti di radiodiffusione deve essere adottata dal Ministero competente entro 90 giorni, a differenza di quanto previsto a legislazione vigente che non prevede alcun termine, andrebbe assicurato che l'apposizione di tale termine non determini un aggravio delle procedure e dei carichi di lavoro per il rilascio dell'autorizzazione e per le sue eventuali successivi modifiche, con ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1, comma 22
(*Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*)

Il comma 22 modifica l'articolo 33 del TUSMA, concernente gli eventi di particolare rilevanza per la società ed eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico, inserendo modifiche volte a precisare che i destinatari della disposizione sono l'operatore e i fornitori di servizi media audiovisivi poiché il comma 4 contiene tra le misure, oltre l'assistenza tecnica, anche i reclami che sono gestiti dai fornitori di servizi media audiovisivi.

La RT afferma che si tratta di disposizione avente natura ordinamentale e procedurale, che pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, posto che la RAI è inclusa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196[2], e che dovrebbe essere anche inclusa nella definizione di fornitore di servizi di media, andrebbero fornite rassicurazioni sulla sostenibilità dei nuovi obblighi di predisporre adeguati, efficaci e tempestivi strumenti di assistenza tecnica, nonché idonee procedure di gestione di reclami, istanze e segnalazioni degli utenti, singoli o associati.

Articolo 1, commi 29 e 30
(*Modifiche agli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*)

I commi 29 e 30 sostituiscono gli articoli 41 e 42 del TUSMA, relativi, rispettivamente, alle disposizioni generali applicabili ai servizi di piattaforma per la condivisione video e alle misure di tutela.

Si tratta in massima parte di aggiornamenti e soppressione di richiami normativi superati. In particolare, viene recepito il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 e si prevede l'applicazione delle disposizioni recate dai citati articoli 41 e 42 anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di contenuti di solo audio o audio generati dagli utenti o entrambi, per quanto compatibili. Per effetto di tale integrazione, l'AGCOM esplica la sua attività di vigilanza oltre che sulle piattaforme per la condivisione di video anche sulle piattaforme di condivisione di contenuti di solo audio o audio generati dagli utenti o entrambi.

La RT precisa che le disposizioni hanno carattere tecnico, al fine di sanare una irregolarità procedurale segnalata dalla Commissione europea in relazione alla mancata tempestiva notifica del progetto di decreto di recepimento della direttiva (UE) 2018/1808 (d.lgs. 208/2021), e che tali articoli sono stati integralmente sostituiti con alcune modifiche. Trattasi di disposizioni di natura ordinamentale, che prevedono adempimenti posti a carico dei fornitori dei servizi; dalle stesse, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riguardo ai compiti dell'Autorità, la RT precisa che le relative spese di funzionamento sono finanziate dai soggetti che operano nei settori regolati e che l'Autorità gode di autonomia nell'esecuzione del proprio bilancio. Dall'attuazione delle

[2] Cfr. Elenco ISTAT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2023.

disposizioni in questione non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si segnala che la norma sembra ampliare l'attività di vigilanza dell'AGCOM attesa l'estensione anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di contenuti di solo audio o audio generati dagli utenti o entrambi. A tal fine, si ricorda che l'Autorità è inclusa nell'elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche e, a legislazione vigente, si finanzia a valere su contributi posti a carico dei soggetti operanti nel mercato regolato. Si evidenzia altresì che in seguito all'introduzione del decreto legislativo n. 208 del 2021 è stato previsto un nuovo contributo a carico dei soggetti sottoposti alla vigilanza dell'autorità ovvero a carico delle piattaforme di condivisione dei video. Ciò premesso andrebbe chiarito se tale contributo dovrà essere versato, in seguito alle modifiche intervenute, anche dalle piattaforme di condivisione di contenuti di solo audio o audio generati dagli utenti o entrambi, atteso che nessuna modifica viene recata al comma 3 dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 208 del 2021, relativo all'istituzione del predetto contributo e all'individuazione dei soggetti obbligati.

Nel caso in cui tale contributo non risulti anche a carico delle piattaforme di condivisione di contenuti di solo audio o audio generati dagli utenti o entrambi, andrebbero forniti maggiori chiarimenti circa la capacità dell'AGCOM di poter gestire il presumibile ampliamento dell'attività di vigilanza a valere sulle proprie disponibilità di bilancio e senza pregiudizio dei propri equilibri di bilancio.

Articolo 1, comma 35
(*Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*)

Il comma 35 apporta alcune modifiche e integrazioni all'articolo 50 del TUSMA in materia di gestione dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre.

In particolare, oltre ad alcune modifiche formali e procedurali si prevede l'assegnazione all'AGCOM della competenza per l'adozione e l'aggiornamento del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF).

Inoltre, al nuovo comma 11-*bis* si prevede che i contributi per l'utilizzo dello spettro radio da parte dei titolari di diritti d'uso delle frequenze utilizzate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale non siano dovuti per un periodo di 5 anni a partire dalla data di pubblicazione della delibera dell'Autorità n. 286/22/CONS.

Altresì, per effetto dell'introduzione del comma 11-*ter*, non sono dovuti per il medesimo periodo i diritti amministrativi per i soggetti autorizzati alla fornitura di reti di radiodiffusione sonora in tecnica digitale e per i soggetti titolari di diritti d'uso delle frequenze pianificate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale. Successivamente, essi sono dovuti con le stesse modalità fissate per il servizio televisivo digitale terrestre all'articolo 1-*bis* dell'Allegato 12 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e per la quarta parte degli importi corrispondenti previsti.

La RT afferma che la norma ha natura ordinamentale e procedurale per cui dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Anzi, come si ricava dalla lettura del comma 11-*bis*, secondo cui "I contributi per l'utilizzo dello spettro radio da parte dei titolari di diritti d'uso delle frequenze utilizzate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale non sono dovuti per un periodo di 5 anni a partire dalla data di pubblicazione della delibera dell'Autorità n. 286/22/CONS", la disposizione reca un dato positivo per la finanza pubblica in quanto produce entrate dopo 5 anni dalla data di entrata in vigore della delibera dell'Autorità (e dunque anticipatamente rispetto al precedente termine decennale previsto dall'art. 3, comma 24, della legge n. 249/1997). Le predette entrate non vengono prudenzialmente stimate.

La previgente disciplina di cui all'art. 3, comma 24, della legge n. 249/97, secondo cui "il canone di concessione per il servizio di radiodiffusione sonora digitale terrestre non è dovuto dagli interessati per un periodo di dieci anni" è, quindi, abrogata.

La RT precisa che detta modifica è necessaria in quanto l'art. 3, comma 24, della legge n. 249/97 ha un contenuto oramai superato, atteso che, da un lato, lo stesso inerisce al canone di concessione, non più esistente, essendo stato sostituito dal 2003 dal c.d. contributo per l'uso delle frequenze (o contributo per il diritto d'uso dello spettro) e da un diritto amministrativo che copre le spese di gestione delle autorizzazioni e dei diritti d'uso; dall'altro, i diritti d'uso per il servizio di radiodiffusione sonora DAB sono stati rilasciati nell'ambito di una pianificazione delle frequenze parziale e in una fase ancora embrionale dello sviluppo del mercato (risulta che il Ministero abbia rilasciato finora un numero esiguo di diritti d'uso pari circa a 25): è solo di recente, ossia con la pianificazione operata dall'Autorità con la delibera n. 286/22/CONS che si è definito un piano organico su base nazionale sia per il comparto nazionale che per quello locale.

Il previgente art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 207/21, secondo cui "I pagamenti dei diritti amministrativi per gli operatori di rete radiofonici nazionali e locali verranno definiti dal Ministero sulla base dei criteri che saranno stabiliti dall'Autorità, anche con riferimento al fatturato degli operatori di rete, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto", è, dunque, abrogato.

Invero, i criteri per fissare i diritti amministrativi del Ministero non possono essere definiti dall'Autorità. Gli stessi, insieme alle regole e ai principi generali, sono già fissati per il Ministero dall'art. 16 del Codice e sono quantificati all'allegato 12 del Codice.

Quanto ai costi per l'esercizio delle funzioni attribuite all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di cui al comma 11-*ter*, la RT rappresenta che le novità introdotte con il presente testo non prevedono modifiche in ordine alle attività di regolazione, vigilanza, sanzionatorie e di composizione delle controversie, già di competenza dell'Autorità, con la conseguenza che la disposizione non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, sottolinea, altresì, come il comma 11-*ter* regola il regime di esenzione dei diritti amministrativi per i soggetti autorizzati alla fornitura di reti di radiodiffusione sonora in tecnica digitale e per i soggetti titolari di diritti d'uso delle frequenze pianificate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale. Anche in tal caso, per questi ultimi il pagamento dei diritti amministrativi non è dovuto per un periodo di

cinque anni a partire dalla data di pubblicazione della delibera dell'Autorità n.286/22/CONS. Trascorso questo periodo, gli stessi sono dovuti con le stesse modalità fissate per il servizio televisivo digitale terrestre all'art. 1-*bis* dell'Allegato 12 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e per gli importi corrispondenti divisi per un fattore 4. Rappresenta che fino ad oggi i citati soggetti non hanno mai pagato. Evidenzia, dunque, un dato positivo per la finanza pubblica in quanto la disposizione menzionata determina un'anticipazione di entrate per il bilancio dello Stato rispetto alla legislazione vigente, anche se dopo 5 anni dalla data di entrata in vigore della delibera dell'Autorità. Dette entrate prudenzialmente non vengono stimate.

Al riguardo, in merito all'assegnazione all'AGCOM della competenza per l'adozione e l'aggiornamento del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF), andrebbe chiarito se l'Autorità sarà in grado di fare fronte a tale attività con le risorse previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Relativamente al comma 11-*bis* e all'esenzione dai contributi per l'utilizzo dello spettro radio da parte dei titolari di diritti d'uso delle frequenze utilizzate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale per un periodo di 5 anni a partire dalla data di pubblicazione della delibera dell'Autorità n. 286/22/CONS e non più per dieci anni come previsto dalla legislazione vigente, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla RT e che prudenzialmente le predette entrate non vengono stimate.

Per quanto riguarda il comma 11-*ter* e l'esenzione dai diritti amministrativi per i soggetti autorizzati alla fornitura di reti di radiodiffusione sonora in tecnica digitale e per i soggetti titolari di diritti d'uso delle frequenze pianificate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale per un periodo di 5 anni a partire dalla data di pubblicazione della delibera dell'Autorità n.286/22/CONS, pur se la RT prudenzialmente non sconta effetti di maggiori entrate, andrebbero fornite maggiori delucidazioni in merito a quanto asserito dalla RT secondo cui i soggetti obbligati fino ad oggi non hanno mai pagato e come tali effetti sono stati registrati nei saldi di finanza pubblica nel caso in cui le medesime entrate siano state scontate nei predetti saldi in sede di previsione normativa.

Andrebbero infine chiarite le modalità di abrogazione dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 207 del 2021 così come riferito dalla RT, in quanto contrariamente all'articolo 3, comma 24, della legge n. 249 del 1997 che viene abrogato dall'articolo 3 del presente provvedimento, il provvedimento in esame non procede ad una esplicita abrogazione.

Articolo 2
(*Modificazioni formali al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*)

La norma reca una serie di modifiche formali al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

La RT afferma che da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Al riguardo, atteso il carattere formale delle modifiche recate dalla disposizione, non si formulano osservazioni.

Articolo 3
(*Disposizioni finali*)

La norma reca l'abrogazione dell'articolo 3, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, che dispone l'esenzione dal pagamento del canone di concessione per il servizio di radiodiffusione sonora digitale terrestre per un periodo di dieci anni.

Viene altresì abrogato l'articolo 1, comma 930, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonché la radiodiffusione televisiva in ambito locale, stabilisce la riduzione a un decimo delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Al riguardo, atteso che le abrogazioni recate dalla presente disposizione conseguono a quanto previsto dal precedente articolo 1, commi 35 e 40, si rinvia alle osservazioni recate ai predetti commi.

Articolo 4
(*Disposizioni finanziarie*)

La norma reca una apposita clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT con riferimento agli adempimenti di competenza dell'AGCOM, connessi all'esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dal presente decreto, afferma che l'Autorità provvede mediante il contributo di cui al comma 66, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico delle piattaforme di condivisione di video di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), del presente decreto operanti sul territorio nazionale. L'entità della contribuzione è fissata dall'Autorità con propria deliberazione nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi dei soggetti obbligati realizzati nel territorio nazionale, in conformità alla procedura di cui al comma 65. Dato che la platea dei destinatari della disposizione relativa all'obbligo contributivo non include soggetti pubblici, dall'intervento proposto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si rinvia a quanto osservato nelle precedenti disposizioni.